

## **COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI**

### **ARTICOLO 1 - Costituzione e sede**

E'costituita "ASSIST Associazione Nazionale Atlete" la cui sigla ASSIST identifica a tutti gli effetti l'associazione avente sede in Roma.

Essa è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia e si propone di operare quale associazione di promozione sociale, previa iscrizione dell'apposito registro. Potranno essere istituite altre sedi periferiche in tutto il territorio nazionale.

### **ARTICOLO 2 - Carattere dell'Associazione**

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro ed opererà in assoluta indipendenza da qualsiasi influenza esterna e in completa autonomia nei confronti di ogni formazione politica e di pubblici poteri. L'associazione intende assumere piena responsabilità delle azioni che intenderà intraprendere in favore ed in rappresentanza degli interessi generali e particolari dei propri associati, con specifico riguardo a costante miglioramento della disciplina sportiva in cui esse operano. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente statuto.

### **ARTICOLO 3 - Durata dell'Associazione**

La durata dell'Associazione è illimitata.

### **ARTICOLO 4 - Scopi dell'Associazione**

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale a favore di associati e di terzi ed ha quali scopi:

- a) tutelare gli interessi morali, professionali ed economici e le condizioni di lavoro delle atlete, di allenatrici, di ex-atlete, tesserate con sodalizi sportivi affiliati alle federazioni Sportive Nazionali o a Enti di Promozione Sportiva;
- b) elevazione professionale, culturale ed economica delle atlete, e dei tecnici dello sport femminili con particolare attenzione agli sport di squadra, tesa ad una migliore qualificazione delle condizioni della loro pratica sportiva, alla tutela della salute, dell'integrità fisica e psicologica, alla salvaguardia di tutti i diritti di pari opportunità tra le atlete ed atleti, con particolare attenzione alle squadre nazionali;
- c) perfezionare il sistema di sicurezza categoriale e sociale delle atlete e delle allenatrici;
- d) promuovere ogni iniziativa diretta a rimuovere gli ostacoli di ordine giudiziale ed economico che impediscono lo sviluppo e il prestigio sociale delle atlete e di

allenatrici;

e) fornire, a tutte le associate, servizi di consulenza gratuita in diversi ambiti della vita sociale e sportiva. Tra questi servizi, le consulenze fornite da professionisti in ambito legale, fiscale, medico, assicurativo, finanziario e di formazione professionale;

f) contribuire, in tutte le appropriate sedi, allo sviluppo dello sport femminile nel rispetto e nell'attuazione dei principi costituzionali e della Comunità Europea;

g) promuovere e organizzare attività culturali e sportive in Italia e all'estero, per favorire lo sviluppo di iniziative destinate alla loro formazione culturale, sociale e sportiva;

h) promuovere le iniziative editoriali, di formazione e l'aggiornamento culturale e sociale nei settori dello sport femminile attraverso l'utilizzo di tutti i mezzi d'informazione esistenti;

i) riconoscimento del diritto di voto delle atlete presso tutte le Assemblee elettive e il diritto di rappresentanza della categoria negli organismi direttivi del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Leghe che rappresentano le Società Sportive, degli Enti di promozione e di tutte le Organizzazioni Sportive.

L'associazione ha come obiettivo la tutela dell'interesse collettivo di "non discriminazione" sancito dalla Costituzione Italiana, mettendo in campo attività finalizzate al raggiungimento di cultura, politiche e azioni improntate alla parità di genere in ogni campo e ambito dello sport, al superamento degli stereotipi di genere, per abbattere le barriere che impediscono alle donne di accedere ai ruoli apicali, per favorire il dialogo nazionale ed internazionale con soggetti istituzionali, di categoria o persone fisiche direttamente o indirettamente collegate allo sviluppo delle pari opportunità nello sport agonistico e nel mondo sportivo in generale, attivare progetti nelle scuole e in ogni luogo di aggregazione per sensibilizzare ai temi della parità di genere, della differenza di genere, della non violenza, del ruolo dello sport contro la violenza sulle donne, il bullismo e l'omofobia, per accrescere la conoscenza dei valori della cultura sportiva. L'associazione potrà a tal fine realizzare prodotti informativi multimediali, cartacei, video e pubblicazioni scientifiche.

L'associazione potrà promuovere attività connesse ed accessorie a quella esclusiva quali, per esemplificazione:

- raccolta fondi, per le finalità che precedono, con l'organizzazione in proprio di iniziative orientate a tal fine nonché la commercializzazione di materiale specifico (gadgets, biglietti, auguri, ecc.), intendendosi comunque espressamente escluso l'esercizio di qualsivoglia attività riconducibile a quanto disposto dall'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 "Testo Unico in Materia

Bancaria e Creditizia”;

- raccolta fondi con qualunque strumento previsto dalla legge (contributi, donazioni, sms solidali, etc.);

- altre attività, anche commerciali, connesse al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Per il raggiungimento degli scopi statutari l'associazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, enti ed organismi specializzati, società, etc., anche mediante appositi accordi, convenzioni e/o realizzare iniziative di carattere commerciale anche collegate all'immagine delle atlete che fanno parte dell'associazione, previa loro autorizzazione. L'Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidono, anche parzialmente, con gli scopi dell'associazione. A titolo esemplificativo e non tassativo l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

A) Attività di formazione, corsi di preparazione e corsi di perfezionamento in particolare nello sport, costituzione di comitati e gruppi di ricerca.

B) Attività culturali: congressi, conferenze, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, istituzioni di biblioteche, proiezione di film e documentari di interesse per i soci.

C) Attività associative: incontri, manifestazioni tra Soci.

D) Attività editoriale: pubblicazione di una rivista-bollettino, di studi, ricerche e di un sito internet.

## **SOCI**

### **ARTICOLO - 5 - Requisiti dei Soci**

Possono essere Soci dell'Associazione persone fisiche, italiane o straniere, interessate alla pratica dello sport femminile o già praticanti lo sport femminile. Nell'Associazione si distinguono i Soci Onorari, Soci Fondatori, Soci Benemeriti e Soci Ordinari.

Soci Onorari: la qualifica di Socio Onorario pur essere conferita a quelle persone eminenti cui l'Associazione crede conveniente tributare tale omaggio.

Possono essere Soci Onorari:

a) alte personalità, insigni per pubblico riconoscimento;

b) persone che abbiano reso segnalati servizi all'Associazione.

I Soci Onorari possono essere esenti dal pagamento di qualsiasi contributo; non hanno voto deliberativo nelle Assemblee e non possono essere eletti a cariche sociali.

- Soci Fondatori: la qualifica di Socio Fondatore risulta dall'elenco generale dei Soci.

- Soci Benemeriti: la qualifica di Socio Benemerito può essere acquisita mediante il conferimento di una somma pari minimo al doppio della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo per l'anno in corso e in occasione di

richiesta di contributi straordinari volontari eventualmente deliberati dall'Assemblea. La qualifica di Socio Benemerito risulta dall'elenco generale dei Soci.

- Soci Ordinari: possono essere Soci Ordinari atlete e atleti, allenatrici ed allenatori, ex atlete e ex atleti, tesserati con sodalizi sportivi riconosciuti dal C.O.N.I. e chiunque si riconosca nelle finalità sociali dell'associazione. La quota va intesa come quota a sostegno dell'attività istituzionale.

Per divenire Socio Ordinario è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo ed essere proposto da un Socio Fondatore, Socio Benemerito o Ordinario già iscritto, e versare la quota di iscrizione all'atto di presentazione della domanda. L'adesione per gli associati di maggiore età comporta il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. La quota di iscrizione sarà deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Sull'ammissione a Socio il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono inappellabili e non necessitano di motivazione. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre (3) mesi prima della scadenza dell'anno;
- per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- con delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo entro il primo mese di ogni anno sociale provvede alla revisione della lista dei Soci;
- per morosità;
- per decesso.

#### **ARTICOLO 6 - Organi dell'Associazione**

Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente o La Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato dall'assemblea.

#### **ASSEMBLEA**

##### **ARTICOLO 7 - Partecipazione all'Assemblea**

L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti in regola con il

pagamento della quota associativa. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i Soci: Onorari, Fondatori, nonché i Soci Ordinari e Benemeriti. I Soci aventi diritto al voto devono avere almeno un anno di anzianità di iscrizione all'atto di convocazione dell'Assemblea. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il trenta aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per approvare il bilancio preventivo dell'anno in corso. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, di almeno un decimo dei Soci Fondatori, Benemeriti o Ordinari nel loro insieme.

#### **ARTICOLO 8 - Convocazione dell'Assemblea**

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno quindici (15) giorni, mediante invito a tutti i Soci a cura della Presidenza del Consiglio Direttivo; in casi di urgenza il termine di preavviso pur essere ridotto ad otto (8) giorni mediante esposizione dell'avviso presso i locali della sede sociale.

#### **ARTICOLO 9 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. L'Assemblea ordinaria di seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci convenuti. L'Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi (2/3) dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea in seconda convocazione, avrà luogo almeno il giorno successivo a quello fissato per la prima convocazione. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due, non sono ammessi voti per corrispondenza. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in mancanza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea. Le deliberazioni della maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli Soci.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **ARTICOLO 10 - Forma di votazione dell'Assemblea**

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente del Consiglio Direttivo e per argomenti di particolare importanza la votazione pur essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente del Consiglio Direttivo può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

#### **ARTICOLO 11 - Compiti dell'Assemblea**

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

a) in sede ordinaria:

- 1) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- 2) deliberare sulle direttive in merito alle linee programmatiche dell'Associazione;
- 3) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi;

b) in sede straordinaria:

- 1) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- 2) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- 3) deliberare sul trasferimento della Sede dell'Associazione;
- 4) deliberare su ogni altro argomento ritenuto di particolare urgenza e gravità dal Consiglio Direttivo;

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

##### **ARTICOLO 12 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque (5) membri eletti per il primo mandato di tre (3) anni tra i Soci Fondatori e nominato per la prima volta nell'atto costitutivo. Nei mandati successivi, l'elezione del Consiglio direttivo sarà determinato dai voti dell'assemblea dei Soci. La durata in carica del Consiglio Direttivo è di tre (3) anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi

membri un Presidente che rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale; nomina anche un Vicepresidente, un Segretario ed il Tesoriere-Cassiere, tra i membri del consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà, in caso di impossibilità di partecipare alla vita sociale o di recesso dalla carica, di cooptare fino ad un massimo di due soci presenti nel consiglio direttivo stesso.

E' possibile tenere le riunioni del consiglio direttivo, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente del Consiglio Direttivo di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

I consiglieri prestano gratuitamente la loro opera, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per trasferte, riunioni ed incontri di rappresentanza.

### **ARTICOLO 13 - Il/La Presidente**

Il/La Presidente del Consiglio Direttivo può conferire sia ai Soci che a terzi procure speciali o *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica tre (3) anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, succede il Vice-presidente ed in caso di suo impedimento il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria. Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti del Consiglio stesso. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato di volta in volta dai membri del Consiglio Direttivo. I soci avranno la facoltà di prendere visione dei verbali di ciascuna riunione.

## **TESORIERE**

### **ARTICOLO - 14 Compiti del Tesoriere**

Il Consiglio Direttivo incaricherà un proprio membro dell'Associazione di curare materialmente la gestione economica ed amministrativa dell'Associazione stessa in ossequio a norme operative che lo stesso Consiglio Direttivo può emanare con salvezza dei poteri e doveri statuari che gli competono.

## **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

### **ARTICOLO 15 - Compiti dei Revisori dei Conti**

L'assemblea può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti al quale spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.

Essi dovranno redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consultivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti verranno nominati per la prima volta in numero di cinque (tre effettivi e due supplenti) dall'Assemblea. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni, sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo della loro competenza.

I revisori dei conti prestano gratuitamente la loro opera, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per trasferte, riunioni ed incontri di rappresentanza.

## **FINANZE E PATRIMONIO**

### **ARTICOLO 16 - Entrate dell'Associazione**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto della presentazione della domanda di iscrizione in qualità di Socio all'Associazione;
- b) dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) dalle quote dei Soci Benemeriti;
- d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- e) da versamenti volontari degli associati;
- f) da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;
- g) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- h) rendite del proprio patrimonio;
- i) introiti derivanti da iniziative e attività di cui all'art. 4 comma 2.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il trenta marzo di ogni anno.

#### **ARTICOLO 17 - Durata del periodo di contribuzione**

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

### **NORME FINALI E GENERALI**

#### **ARTICOLO 18 - Esercizi sociali**

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione sono affidate al Tesoriere secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo e del Presidente.

#### **ARTICOLO 19 - Bilancio consuntivo e preventivo**

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Entro lo stesso termine di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo dell'anno corrente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

#### **ARTICOLO 20 - Avanzi di gestione**

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte delle medesime ed unitarie strutture. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ARTICOLO 21 - Modifiche statutarie**

Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purché le varianti, le aggiunte o le modifiche siano sottoposte ed approvate dall'Assemblea dei Soci appositamente convocata.

#### **ARTICOLO 22 - Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea

designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.  
Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad associazioni aventi analoghi scopi assistenziali e di mutualità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ARTICOLO 23 - Regolamento interno**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo che garantisca la rappresentanza delle Atlete associate di ciascuna disciplina presente nell'associazione.

#### **ARTICOLO 24 - Rinvio**

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.